

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSOMARE



Roma, 19 Settembre 2014

**INP14292
SM**

Oggetto: Inps. Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio.

Con messaggio n. 6973 del 12 Settembre scorso, l'Inps è intervenuta sul tema del rientro del lavoratore assente per malattia, in anticipo rispetto al termine stabilito nel certificato medico. L'Istituto ha affermato che il datore di lavoro **non può acconsentire** al suddetto rientro anticipato a meno che il medico curante, visto il decorso più favorevole della malattia, non rettifichi la prognosi originaria riducendo i giorni concessi in origine.

L'Inps è giunta a questa conclusione, tenuto conto che:

- l'art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, mentre l'art. 20 del d.lgvo 81/2008, a sua volta, obbliga il lavoratore a prendersi cura della sua salute e di quella delle altre persone sul luogo di lavoro;
- l'attestato di malattia riporta soltanto i giorni concessi dal medico curante, ma non contiene informazioni sulla diagnosi. Pertanto, il datore di lavoro non è in condizione di valutare se il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche in anticipo, in maniera tale da garantire se stesso e l'ambiente di lavoro in cui opera.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.